



Prevenzione della manipolazione delle campagne elettorali attraverso contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale

A.C. 2212

Dossier n° 459/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
19 febbraio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2212
Titolo:	Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Ascani

Introduzione

La presente proposta di legge, presentata il 23 gennaio 2025, è stata assegnata in data 26 febbraio 2025 alla Commissione Affari costituzionali per l'esame parlamentare. L'esame in Commissione, iniziato il 18 giugno 2025, si è concluso il 18 febbraio 2026, con il conferimento del mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso contrario.

Il testo, alla luce della crescente rilevanza delle tecnologie digitali nei contesti elettorali, mira a tutelare eventuali manipolazioni o distorsioni attuate mediante strumenti tecnologici, per preservare l'integrità del procedimento elettorale. Nel dettaglio, la proposta di legge in esame si compone di **5 articoli**, il primo dei quali detta le finalità della disciplina, che è diretta a **contrastare sia la creazione, sia la diffusione di contenuti ingannevoli** generati, in tutto o in parte, tramite sistemi di IA, affinché l'utilizzo di tale tecnologia non pregiudichi lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica del Paese. Il secondo articolo reca **modifiche alla disciplina della propaganda elettorale**, inserendo specifiche misure volte a tutelare sia l'elettorato passivo da possibili manipolazioni, sia l'elettorato attivo da possibili danni. L'articolo 3 individua nell'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)** il soggetto competente alla vigilanza. Per quanto riguarda la **protezione dei dati**, la vigilanza sarà affidata al **Garante per la privacy**. L'articolo 4 demanda a futuri regolamenti all'AGCOM la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge. Infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Finalità e principi generali (art. 1)

L'**articolo 1** reca le finalità e i principi generali della proposta di legge in commento. Esso è composto da tre commi.

Il **comma 1** individua le finalità del provvedimento, delimitandone l'oggetto e imponendo il rispetto dei principi fondamentali, delle libertà sancite dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e di alcuni principi generali.

Con riferimento alle **finalità** del provvedimento, la proposta di legge intende:

- garantire il libero e consapevole esercizio del diritto di voto da parte degli elettori;
- garantire la veridicità delle informazioni rese nel corso di campagne elettorali o referendarie;
- garantire la corretta creazione e diffusione di contenuti concernenti le elezioni o i *referendum* e l'elettorato passivo;

[Le finalità](#)

- prevenire qualunque forma di alterazione di dati atta a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato.

In relazione all'esercizio del **diritto di voto** si ricorda che, secondo quanto statuito al primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, "sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età". Al secondo comma dello stesso articolo si prevede che il voto è personale ed eguale, libero e segreto, nonché che il suo esercizio è dovere civico.

Con riferimento alla veridicità delle informazioni rese nel corso delle campagne elettorali o referendarie, è opportuno richiamare la definizione di "**campagna elettorale**" offerta dall'articolo 2, comma 1, capoverso art. 9-ter, comma 1, lettera b), della presente proposta: "il periodo antecedente le elezioni in cui si svolgono le attività di propaganda elettorale e che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del *referendum* alla chiusura delle operazioni di voto". Occorre precisare, tuttavia, che tale definizione, secondo quanto statuito dallo stesso articolo, si applica alle novelle introdotte dal presente provvedimento alla legge n. 212/1956 ("Norme per la disciplina della propaganda elettorale").

Relativamente alla corretta creazione e diffusione di contenuti concernenti le elezioni o i *referendum* e l'elettorato passivo, benché la norma faccia riferimento genericamente ai "**contenuti**", si rinvia alle definizioni individuate dalla presente legge per "**contenuti generati con sistemi di IA**" e per "**contenuti audio o video ingannevoli o manipolati generati con sistemi di IA**" (cfr. art. 2).

Il comma 1 dell'articolo in esame, come anticipato, delimita l'**oggetto** della presente proposta, definendo lo stesso come "disposizioni volte a contrastare l'uso ingannevole o manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie".

L'oggetto

Si ricorda che, attualmente, le norme per la disciplina della propaganda elettorale sono contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, che la presente proposta intende modificare, introducendo gli articoli da 9-bis a 9-novies (su cui v. *infra*).

Nel disporre in merito all'oggetto del presente provvedimento, come anticipato, il comma 1 impone il rispetto:

- dei diritti fondamentali e delle libertà sancite dalla Costituzione;
- del diritto dell'Unione europea;
- dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione e parità di genere.

Con riferimento ai **diritti fondamentali** e alle **libertà** sancite dalla Costituzione, si deve in primo luogo richiamare l'articolo 2 della Carta, ai sensi del quale la "Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Si può fare riferimento, non pretendendo così di voler esaurire il catalogo, ai diritti della sfera individuale (libertà personale, libertà di domicilio, libertà di corrispondenza e comunicazione, libertà di circolazione), della sfera pubblica (libertà di riunione, libertà di associazione, libertà religiosa, libertà di manifestazione del pensiero) ai diritti sociali (istruzione, salute, assistenza e previdenza), ai diritti della sfera economica (diritto di sciopero, libertà sindacale, libertà di iniziativa economica), ai diritti della sfera politica (diritto di voto, di organizzazione dei partiti e di accesso agli uffici pubblici).

I diritti fondamentali e le libertà

Per quanto attiene al **diritto dell'Unione europea**, si deve ricordare il principio di **primazia** del diritto UE. Come è noto, per effetto dell'articolo 11 della Costituzione sono consentite, in condizioni di parità con gli altri Stati, limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Si deve poi ricordare il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, secondo il quale la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La prevalenza del diritto dell'Unione europea è peraltro assicurata (a partire dalla sentenza n. 170/1984 della Corte costituzionale), in caso di contrasto, dall'applicazione della norma europea e non della normativa primaria italiana, fatta salva la verifica del rispetto dei principi fondamentali (c.d. controlimiti, v. CGUE C-42/2017 e sent. Corte cost. n. 115/2018).

Il diritto dell'Unione europea

Si segnala, inoltre, che il presente provvedimento richiama esplicitamente il regolamento (UE) 2024/900 (art. 1, comma 3; art. 3, commi 1 e 2), il regolamento (UE) 2016/679 (art. 2, comma 1, cpv., art. 9-septies, comma 1; art. 3, comma 2), il regolamento (UE) 2022/2065 (art. 3, comma 1), la direttiva 2002/21/CE (art. 2, comma 1, cpv, art. 9-ter, comma 1, lett. h)).

I **principi** richiamati dalla disposizione permeano l'ordinamento sia a livello eurounionale che interno. In particolare, secondo quanto stabilito all'articolo 15 del TFUE, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più **trasparente** possibile al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile. L'art. 1 della legge n. 241/1990 inserisce il

I principi

criterio di pubblicità e di trasparenza tra quelli su cui si regge l'attività amministrativa. Viene inoltre in rilievo l'art. 5 del TUE, ai sensi del quale l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e **proporzionalità**. Si ricorda, inoltre, che la proporzionalità guida l'amministrazione nell'esercizio del potere discrezionale. Con riferimento alla **protezione dei dati personali**, il Regolamento (UE) n. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) impone, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), che i dati personali siano trattati in maniera da garantire un'adeguata **sicurezza** dei dati personali, compresa la **protezione**, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e **riservatezza**»). Relativamente al principio di **accuratezza**, sempre in materia di dati personali, l'appena richiamato articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 richiede anche, al paragrafo 1, lettera d) che i dati personali siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»). Con riferimento alla **non discriminazione**, in termini generali, tra gli altri, possono essere ricordati: l'articolo 3 della Costituzione, sia dal punto di vista formale ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"), sia dal punto di vista sostanziale ("È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"); l'articolo 10 del TFUE ("Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale"). La non discriminazione viene poi declinata, in termini più specifici, nella **parità di genere**. In proposito, a parte l'articolo 3 appena richiamato, si ricorda che il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione sancisce che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. In materia, si richiama, inoltre il decreto legislativo n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna").

Il **comma 2** dell'articolo in commento impone che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie non pregiudichi lo svolgimento con **metodo democratico** della vita istituzionale e politica del Paese.

Il metodo democratico

Con riferimento alle campagne elettorali, si anticipa che l'articolo 2 della presente proposta, nell'introdurre l'art. 9-*bis* alla legge n. 212/1956, vieta la creazione e la diffusione di contenuti ingannevoli o manipolati rivolti agli elettori, generati in tutto o in parte con sistemi di intelligenza artificiale (IA), riguardanti gli eletti, i candidati impegnati nelle competizioni elettorali, i partiti e i movimenti politici nonché quelli atti a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato. A tal fine il comma 2 del nuovo art. 9-*bis* circoscrive l'applicabilità del divieto alla propaganda politica "relativa alle consultazioni elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei consigli comunali, provinciali e regionali e degli organi monocratici previsti dalla legislazione vigente. Il divieto si applica altresì alle consultazioni referendarie".

Il principio democratico, cardine dell'ordinamento repubblicano-costituzionale e quindi permeante l'intera Costituzione, trova alcuni riferimenti all'interno della Carta.

In primo luogo, occorre precisare che tale principio, nella sua declinazione democratico-repubblicana, apre e chiude il testo costituzionale. Così all'articolo 1 è sancito che "[l]'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"; all'articolo 139 (l'ultimo della Carta) si stabilisce che "[l]a forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale".

Con riferimento ai rapporti economici, l'articolo 39 impone un ordinamento interno a base democratica per i sindacati. Ciò è sancito affinché gli stessi possano effettuare la registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge e, conseguentemente, possano, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Si precisa, tuttavia, che non è mai stata adottata la disciplina legislativa ordinaria per la registrazione dei sindacati e per l'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi.

Infine, il principio democratico rileva anche nei "rapporti politici", sia là dove l'articolo 49 dispone che "tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale", sia là dove, ai sensi del terzo comma dell'articolo 52, "[l]'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica".

Il **comma 3** sancisce che il provvedimento in esame è adottato in conformità al [regolamento \(UE\) 2024/900](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024,

Il Regolamento (UE) 2024/900

in materia di **trasparenza e targeting della pubblicità politica**.

Come anticipato, la disposizione in commento declina il principio di primazia del diritto dell'Unione europea già esplicitato al comma 1.

Il richiamato regolamento reca disposizioni in materia di trasparenza e *targeting* della pubblicità politica. Si dà conto di seguito della sua struttura. Le disposizioni generali (**capo I**) contengono l'oggetto e gli obiettivi (art. 1), l'ambito di applicazione (art. 2), le definizioni (art. 3), il principio del mercato interno (art. 4), nonché la disciplina della prestazione di servizi di pubblicità politica (art. 5). È opportuno qui precisare che il paragrafo 1 dell'articolo 4, richiamato nella sostanza dal comma in commento, dispone che gli "Stati membri non mantengono né introducono per motivi di trasparenza della pubblicità politica disposizioni o misure divergenti da quelle stabilite nel presente regolamento". Il **capo II** ("obblighi di trasparenza e obblighi relativi al dovere di diligenza per i servizi di pubblicità politica"): stabilisce obblighi di trasparenza e obblighi relativi al dovere di diligenza per i servizi di pubblicità politica (art. 6); impone l'individuazione dei servizi di pubblicità politica (art. 7); detta i criteri per determinare se un messaggio costituisca un messaggio di pubblicità politica (art. 8); impone ai prestatori di servizi di pubblicità politica di conservare le informazioni raccolte nell'ambito dei servizi richiesti (art. 9) e che le stesse siano trasmesse all'editore di pubblicità politica (art. 10); pone obblighi di etichettatura e di trasparenza per i messaggi di pubblicità politica (art. 11), tra i quali deve essere ricompreso l'avviso di trasparenza (il cui contenuto è descritto all'art. 12); istituisce il Registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online (art. 13); impone che gli editori di pubblicità includano informazioni sugli importi fatturati nella loro relazione sulla gestione ex art. 19, direttiva 2013/34/UE (art. 14); dispone che gli editori di pubblicità politica si dotino di meccanismi necessari al fine di poter segnalare messaggi di pubblicità politica potenzialmente non conformi (art. 15); disciplina la richiesta da parte delle autorità nazionali competenti ai prestatori di servizi di pubblicità politica in merito alle informazioni raccolte nell'ambito dei servizi richiesti, all'etichettatura e alla trasparenza dei messaggi di pubblicità politica, all'avviso di trasparenza, alle informazioni sugli importi fatturati (art. 16); detta la disciplina in merito alla trasmissione di informazioni ad altri soggetti interessati (art. 17). Il **capo III** ("targeting e consegna del messaggio di pubblicità politica *online*") impone specifici obblighi in materia di tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario con riferimento alla pubblicità politica online (art. 18) nonché obblighi di trasparenza addizionale nello stesso ambito (art. 19), in relazione ai quali ultimi devono essere trasmesse informazioni agli interessati (art. 20). Il **capo IV**, dedicato al controllo e all'esecuzione, impone la designazione di un rappresentante legale al prestatore di servizi che offre servizi di pubblicità politica nell'Unione ma che non è stabilito nell'Unione (art. 21); individua le autorità competenti e i punti di contatto (art. 22); detta disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera (art. 23); consente di presentare un reclamo per la violazione del regolamento (art. 24); prevede un apparato sanzionatorio (art. 25); impone agli stati membri di pubblicare in maniera facilmente accessibile le date di elezioni e *referendum* (art. 26). Sono infine previste le disposizioni finali (**capo V**). Tra queste è opportuno richiamare l'art. 30 che individua, come termine iniziale di applicazione del regolamento, la data del 10 ottobre 2025 ad eccezione dell'articolo 3 ("definizioni") e del paragrafo 1 dell'articolo 5, già applicabili (per effetto di quanto previsto da tale ultimo paragrafo, i prestatori di servizi di pubblicità politica non subordinano la prestazione dei loro servizi a restrizioni discriminatorie basate unicamente sul luogo di residenza o di stabilimento dello sponsor. Essi, inoltre, non limitano la prestazione dei loro servizi a un partito politico europeo o a un gruppo politico del Parlamento europeo unicamente in ragione del luogo di stabilimento di tale partito o gruppo politico).

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale (art. 2)

L'**articolo 2 novella**, attraverso l'introduzione di 8 articoli aggiuntivi, la disciplina della **propaganda elettorale**, di cui alla legge n. [212 del 1956](#), al fine di introdurre il **divieto**, a partire dalla convocazione delle elezioni o dei *referendum*, di **creazione e di diffusione di contenuti generati con sistemi di IA** che risultino **ingannevoli o manipolati**. Inoltre, si aggiungono una serie di **definizioni specifiche** per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge. Sono altresì imposti **obblighi di etichettatura** di prodotti sviluppati con l'IA e si **incarica l'AGCOM** di monitorare l'applicazione delle misure novellate, prevedendo un apposito regime sanzionatorio e un quadro di **tutela per i soggetti lesi**, nonché delle **deroghe** al rispetto delle stesse per **scopi didattici, informativi o di satira politica**.

Si ricorda che la **legge n. 212/1956**, recante norme sulla propaganda elettorale, disciplina l'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda all'interno degli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (articoli 1-5), prevedendo, dal **trentesimo giorno precedente** la data fissata per le elezioni, il divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, nonché il divieto di lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile (articolo 6). La legge vieta, inoltre, la sottrazione o la distruzione di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda

elettorale, nonché l'affissione degli stessi senza averne titolo (articolo 8). Si sancisce poi il divieto, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, di comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Infine, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (articolo 8).

Il nuovo **articolo 9-bis**, della legge n. 212 del 1956, al **comma 1**, introduce il divieto anzidetto, il quale, nello specifico, ha ad oggetto, a partire dalla data di indizione delle elezioni o delle consultazioni referendarie, la creazione e la diffusione con ogni mezzo di contenuti ingannevoli o manipolati rivolti agli elettori, generati in tutto o in parte con sistemi di intelligenza artificiale (IA).

Il divieto di creazione e diffusione di contenuti ingannevoli o manipolati, generati con sistemi di IA

Con riferimento ai "contenuti generati con sistemi di IA" e ai "contenuti audio o video ingannevoli o manipolati generati con sistemi di IA" nonché ai "sistemi di IA" si vedano le definizioni contenute nel nuovo articolo 9-ter della legge n. 212/1956.

I contenuti ingannevoli o manipolati, oggetto del divieto, riguardano:

- gli eletti;
- i candidati impegnati nelle competizioni elettorali;
- i partiti e i movimenti politici;
- i contenuti atti a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato.

Il **comma 2** del nuovo articolo 9-bis, individua l'ambito di applicazione del divieto appena richiamato. Tale applicazione è circoscritta alla propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali per le elezioni dei membri:

- del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- del Senato della Repubblica;
- della Camera dei deputati;
- dei consigli comunali;
- dei consigli provinciali;
- dei consigli regionali.

Il divieto riguarda inoltre le elezioni relative agli organi monocratici previsti dalla legislazione vigente e le consultazioni referendarie.

Si ricorda che, a norma dell'[articolo 11](#) dell'Atto relativo all'elezione dei membri del **Parlamento europeo** a suffragio universale diretto, il periodo elettorale è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale iniziato con l'apertura della prima sessione tenuta dopo la precedente elezione. Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi al predetto periodo dell'ultimo anno del quinquennio. Le disposizioni concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono contenute nella [legge n. 18/1979](#).

A norma dell'articolo 61 della Costituzione, "le elezioni delle nuove **Camere** hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni". Secondo quanto previsto dalla normativa primaria (d.P.R. 361/1957, art. 11; d.lgs. 533/1993, art. 4), la data delle elezioni è deliberata dal Consiglio dei ministri. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, che deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello del loro svolgimento. Con lo stesso decreto viene fissata la data della prima seduta delle nuove Camere.

Con riferimento alle elezioni degli **organi monocratici** previsti dalla legislazione vigente e a quelle dei **consigli degli enti territoriali**, si ricorda quanto segue:

- Gli organi elettivi dei Comuni sono il sindaco e il Consiglio comunale con una disciplina elettorale diversa a seconda che si tratti di Comuni sino ai quindicimila abitanti (articolo

- 71, decreto legislativo n. 267/2000) o con popolazione superiore ai quindicimila abitanti (articolo 72, decreto legislativo n. 267/2000).
- Le Province non sono costituite, a seguito della legge n. 56 del 2014, da organi aventi una legittimazione popolare diretta. Sono organi delle Province il Presidente della provincia (eletto dai Consiglieri comunali e dai sindaci della Provincia), il Consiglio provinciale (composto dal Presidente della provincia e dai Consiglieri provinciali eletti da e tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della Provincia) e l'Assemblea dei sindaci (formata dai sindaci dei Comuni facenti parte del territorio della Provincia). Benché non richiamate dalla proposta in commento, è utile ricordare che le Città metropolitane, invece, sono costituite dal sindaco metropolitano (è di diritto il sindaco del Comune capoluogo), dal Consiglio metropolitano (formato dal sindaco metropolitano e dai consiglieri eletti da e tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni facenti parte della Città metropolitana) e dalla Conferenza metropolitana (composta dal sindaco metropolitano e dagli altri sindaci dei Comuni della Città metropolitana). A seguito della riforma del 2014, la disciplina generale in materia di campagna elettorale non sembra più applicarsi alle elezioni di secondo grado dei consigli provinciali, nonché dei consigli metropolitani (ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM, non procede all'adozione dei provvedimenti previsti in materia). Al tempo stesso, si segnala che è in corso d'esame, presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, l'esame dei disegni S.57, S.203, S.313, S.367, S.417, S.443 e S.556, aventi ad oggetto l'introduzione dell'elezione diretta degli organi delle Province e delle Città metropolitane; in data 6 giugno 2023 è stato adottato il testo base (testo unificato) che prevede, nello specifico, l'elezione diretta del presidente della provincia (articolo 6), del consiglio provinciale (articolo 7), del sindaco metropolitano (articolo 8) e del consiglio metropolitano (articolo 9). E' alla luce di questo contesto che deve essere quindi valutata l'inclusione nell'ambito di applicazione del provvedimento dei consigli provinciali, così come l'esclusione dei consigli metropolitani.
 - Con riferimento agli organi della Regione, la Costituzione prevede l'elettività del Consiglio regionale e, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, del Presidente della Giunta regionale (articolo 122, ultimo comma, Costituzione).

Per quanto riguarda, nello specifico, le elezioni amministrative, l'art. 1 della legge 182/1991 stabilisce che le elezioni dei Consigli comunali si svolgano in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nel caso in cui il mandato scada nel primo semestre dell'anno; le elezioni si tengono nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato dell'organo elettivo interessato scade nel secondo semestre. Quanto alle elezioni dei Consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, l'art. 2 dispone che esse si svolgano nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data. La data per lo svolgimento delle elezioni amministrative è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi (art. 3). Il prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data dell'elezione per ciascun Comune e la comunica al sindaco, il quale ne dà avviso agli elettori mediante l'affissione di manifesti da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data (art. 18, comma 1, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario, si ricorda che l'art. 122 Cost. stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. La [legge n. 165/2004](#) ha dato attuazione all' art. 122, primo comma, Cost., stabilendo in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. L'art. 5 prevede che gli organi elettivi delle Regioni durino in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data dell'elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Per quanto attiene alle consultazioni referendarie, l'articolo 75 della Costituzione disciplina il *referendum* abrogativo e prevede che, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, esso sia indetto per decidere sull'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge. Non è ammesso il *referendum* per

le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La proposta abrogativa è approvata se, cumulativamente:

- la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipa alla votazione
- è raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.

L'articolo 138 della Costituzione dispone in merito al procedimento di revisione costituzionale e di approvazione delle altre leggi costituzionali. Il procedimento prevede l'adozione di tali atti da parte di ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere nella seconda votazione. Il secondo comma dell'articolo 138 disciplina l'istituto del *referendum* costituzionale. È previsto, in particolare, che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali siano "sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi". Differentemente da quanto previsto per il *referendum* abrogativo, non è richiesto, ai fini della validità, che la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipi alla votazione. Il terzo comma dell'articolo 138 prevede che non si faccia luogo a *referendum* nel caso in cui la legge sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Le modalità di attuazione dei *referendum* sono disciplinate dalla [legge n. 352/1970](#). Si segnala che, per effetto degli articoli 31 e 34 di tale legge, è previsto che i *referendum* abrogativi non possano svolgersi nello stesso anno delle elezioni politiche.

In ambito referendario si ricordano, inoltre, i *referendum* materia di modificazioni territoriali di regioni, Province e Comuni (articoli 132 e 133 della Costituzione), il *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione (articolo 123, primo comma, Cost.), il *referendum* per l'approvazione dello statuto regionale qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale (art. 123, terzo comma, Cost.). Il decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), all'articolo 8, infine, prevede che negli statuti comunali possono essere previsti *referendum* anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini su materie di esclusiva competenza locale.

L'**articolo aggiuntivo 9-ter** introduce **definizioni specifiche** per garantire l'applicazione delle misure introdotte dalla presente proposta di legge. In particolare, il nuovo articolo reca le definizioni di:

Definizioni

- **Propaganda politica.** Si tratta delle attività finalizzate alla **preparazione, cessione, pubblicazione o diffusione**, con qualsiasi mezzo, di un **messaggio** a favore o per conto di un **attore politico** o che sia inteso a influenzare l'esito di un'elezione o un *referendum*; in proposito, si ricorda che l'articolo 3 del [Regolamento \(UE\) 2024/900](#), numero 2), definisce la "pubblicità politica" (e non la "propaganda politica") come "la preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione, consegna o diffusione, con qualsiasi mezzo, di un messaggio fornito normalmente dietro retribuzione o tramite attività interne o nell'ambito di una campagna di pubblicità politica: a) di, a favore o per conto di un attore politico, salvo se di natura meramente privata o meramente commerciale; oppure b) che possa e sia inteso a influenzare l'esito di un'elezione o *referendum*, un comportamento di voto o un processo legislativo o regolamentare, a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale". Alla luce di ciò, si segnala, ai fini di un approfondimento sulla relazione tra la definizione di "propaganda politica" in commento e quella di "pubblicità politica" prevista dal regolamento UE, che l'esclusione relativa alla natura meramente privata o meramente commerciale del messaggio, presente nel regolamento UE con riferimento alla "pubblicità politica", non viene riportata nella proposta in commento con riferimento alla "propaganda politica".
- **Campagna elettorale.** Viene definita come il **periodo antecedente le elezioni** in cui si svolgono le attività di propaganda elettorale e che va dalla **data di convocazione dei comizi elettorali** o di indizione del *referendum* alla chiusura delle operazioni di voto; In proposito si ricorda che a legislazione vigente sono presenti periodi temporali di riferimento diversi per quel che riguarda l'applicazione della disciplina relativa alla campagna elettorale: 1) come già ricordato, la legge n. 212 del 1956, per regolare la diffusione di stampati ed altri materiali di propaganda elettorale, fa riferimento al **trentesimo giorno precedente le elezioni**; 2) la [legge n. 28/2000](#) ("Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"cd. **par condicio**), distingue invece, per

la comunicazione radiotelevisiva in campagna elettorale, due periodi: dalla **data di convocazione dei comizi elettorali alla data di presentazione delle candidature**, con spazi ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare o comunque presenti nel Parlamento nazionale o europeo; il periodo che va **dalla presentazione delle candidature al giorno antecedente le elezioni**, nel corso del quale per la ripartizione degli spazi di trasmissione si tiene conto delle candidature e delle liste presentate in circoscrizioni e collegi che rappresentino almeno il 25% degli elettori interessati dalla consultazione, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.

- **contenuti generati con sistemi di IA.** Si tratta di contenuti, compresi testi, video, immagini e voci, che sono **creati, generati o sintetizzati, in tutto o in parte, con sistemi basati sull'IA**, compresi gli algoritmi di apprendimento automatizzato e le reti neurali artificiali;

Si ricorda che gli algoritmi di apprendimento automatico (o *machine learning*) sono modelli matematici utilizzati dalle macchine che consentono loro di apprendere dai dati loro forniti e svolgere poi funzioni senza essere ogni volta esplicitamente programmati. Le Reti Neurali Artificiali sono un sottoinsieme del *Machine Learning* e sono costituite da modelli matematici costruiti per emulare il funzionamento dei neuroni umani.

- **contenuti audio o video ingannevoli o manipolati generati con sistemi di IA.** La definizione comprende qualunque immagine, audio o video che è il prodotto di IA o di sistemi di apprendimento del linguaggio, inclusi quelli basati su tecniche di apprendimento del linguaggio profondo, che riproducono contenuti manipolati, tali da **veicolare al fruitore false dichiarazioni, rappresentazioni e contestualizzazioni** ingannevolmente attribuibili agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che:

- fonde, combina, sostituisce o sovrappone un contenuto a un'immagine, a un audio o a un video, riferiti agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che continua ad essere **ragionevolmente percepibile come autentico**, senza che la citata manipolazione sia immediatamente o facilmente percepibile;
- genera un'immagine, un audio o un video, attribuibile agli eletti, ai candidati impegnati nelle competizioni elettorali, ai partiti e ai movimenti politici, che può essere ragionevolmente percepita come autentica, senza che la sua **inautenticità sia riconoscibile** in base alla qualità dell'immagine, dell'audio o del video o in base alla provenienza del canale di distribuzione attraverso la quale l'immagine, l'audio o il video sono diffusi;

- **sistemi di IA.** Con tale termine, si intende un **sistema automatizzato** progettato per funzionare con **livelli di autonomia variabili** e che può presentare **adattabilità** dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* che riceve come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

La definizione riprende quanto contenuto nell'**articolo 3, comma 1, numero 1) dell'[AI Act](#)** (approvato dal Consiglio UE in via definitiva il 21 maggio 2024).

- **modelli di IA.** Si tratta di modelli di IA, anche laddove siano addestrati con grandi quantità di dati utilizzando l'auto-supervisione su larga scala, che sono caratterizzati da una generalità significativa e sono in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui i modelli sono immessi sul mercato, e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA che sono utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato".

La definizione è la medesima dell'articolo 3, comma 1, numero 63) dell'[AI Act](#).

- **servizio di *media* audiovisivo.** Si tratta di un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del TFUE, il cui obiettivo principale o di una sua sezione distinguibile è la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la **responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di *media***, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta;
- **servizio di piattaforma per la condivisione di video.** Viene definito come un servizio, come indicato dagli articoli 56 e 57 del TFUE, il cui obiettivo principale, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale è la **fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico**, per i quali il

fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di *tag* e sequenziamento;

Si ricorda che gli articoli [56 e 57 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea \(TFUE\)](#) riguardano la libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea. In particolare, l'articolo 56 stabilisce il principio generale che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi tra gli Stati membri, mentre l'articolo 57 definisce cosa si intende per "servizio" nel contesto del trattato.

- **video generato dall'utente.** Consiste in una serie di immagini animate, con o senza audio, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

Le precedenti tre definizioni - servizio media audiovisivo, servizio di piattaforma per la condivisione di video, video generato dall'utente - coincidono con quelle riportate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. [208 del 2021](#), c.d. **TUSMA** (Testo Unico Servizi Media e Audiovisivi), che attua la [direttiva \(UE\) 2018/1808](#) e riordina la disciplina dei servizi di media audiovisivi in Italia.

- **gestore del sito internet.** Si tratta del prestatore di servizi della società dell'informazione che, nella rete *internet*, cura la gestione dei contenuti di un sito;

La definizione fa riferimento al dettato dell'articolo 1, comma 3 della legge n. [71 del 2017](#), recante misure per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

- **piattaforma online.** È definita come un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, **memorizza e diffonde informazioni al pubblico**, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità delle disposizioni normative in materia;

- **motore di ricerca online.** Si tratta di un **servizio intermedio** che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche in tutti i siti web o in tutti i siti *web* in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o altro input, che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto.

Le definizioni di piattaforma *online* e motore di ricerca *online* sono rispettivamente riprese dalle lettere i) e j) dell'articolo 3, del [Regolamento \(UE\) 2022/2065](#), cosiddetto *Digital Services Act*.

L'articolo in esame introduce inoltre l'**articolo 9-quater** che si compone di due commi. Il primo comma dispone che i **contenuti** riguardanti gli eletti, i candidati impegnati nelle competizioni elettorali, i partiti e i movimenti politici, di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis (v. *supra*), qualora **generati, in tutto o in parte tramite sistemi di IA**, devono essere identificati in modo chiaro e riconoscibile tramite un **sistema di etichettatura e filigrana elettronica**, secondo standard internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili. Il comma 2, pone in capo ai **soggetti responsabili della pubblicazione e diffusione di ogni mezzo** dei citati contenuti l'obbligo di apporre un'etichettatura e un avviso visibili e facilmente comprensibili.

L'applicazione della filigrana elettronica, detta *digital watermarking*, consiste nell'incorporare in determinati contenuti digitali, quindi file di tipo audio, video o immagini, un **identificatore**, visibile o meno, ad esempio un logo o un codice univoco, che risulta difficile, o impossibile in alcuni casi, da rimuovere. Questo elemento funge da mezzo di identificazione e di indicazione della proprietà.

Si inserisce anche l'**articolo 9-quinquies**, composto da tre commi, che pone in capo all'**Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM)** il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle novelle di cui alla presente proposta di legge (articolo da *9-bis a 9-novies*). In caso di **inottemperanza** a tali obblighi, si dispone che l'AGCOM applichi una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228**, di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo della legge istitutiva dell'Autorità (l. n. [249 del 1997](#)), nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Si dispone, inoltre, che le somme di tali sanzioni siano versate al bilancio dello stato e in parte, con **quota** definita da decreto del Ministero dell'economia e finanze, siano **destinate all'AGCOM** per la

Obblighi di etichettatura contenuti IA

Sanzioni amministrative pecuniarie AGCOM

copertura degli oneri derivanti dai compiti attribuitigli dalla novellata legge n. [212 del 1956](#). Infine, si specifica che tali sanzioni amministrative si applicano anche qualora il fatto costituisca reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

L'**articolo 9-sexies**, anch'esso aggiunto dal comma in esame, consente all'**AGCOM** con proprio **provvedimento** di imporre **sanzioni accessorie**, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata della condotta illecita e dell'eventuale reiterazione della violazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Tra queste, l'AGCOM può ordinare:

Sanzioni
accessorie
AGCOM -
Blocco nomi di
dominio

- ai prestatori di servizi *media* audiovisivi e di condivisione video, di cui all'articolo 9-ter, compresi i prestatori di accesso alla rete, il **blocco della risoluzione Domain Name System (DNS)** dei nomi di dominio e il **blocco degli indirizzi di protocollo internet (IP)** univocamente destinati ad attività illecite di cui alla presente proposta di legge;
- il **blocco di ogni ogni altro futuro** nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, che consenta l'accesso ai medesimi contenuti illeciti e a contenuti della stessa natura;
- l'**adozione** di misure addizionali di **comunicazione al pubblico della falsità dei contenuti veicolati**.

Il nuovo **articolo 9-septies** aggiunto dal comma in esame, consente a chiunque sia vittima di forme di **alterazione, manipolazione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità o trattamento illecito di dati personali**, nell'ambito delle attività di propaganda di cui all'articolo 9-bis, dovute a contenuti ingannevoli o manipolati generati, in tutto o in parte, da sistemi di IA di richiederne l'**oscuramento**, la **rimozione** o il **blocco**, previa **istanza** da presentare al gestore del sito *internet* o della piattaforma digitale. I **dati originali**, da identificare espressamente tramite relativo URL, devono essere **conservati** anche qualora tali condotte non integrino le **fattispecie di trattamento illecito di dati**, di cui all'articolo 167 del **Codice della Privacy** (d.lgs. n. [196 del 2003](#)), nonché del **GDPR** (Regolamento UE [2016/679](#)) o da altre norme che disciplinano fattispecie incriminatrici. Si dispone, inoltre, che i titolari del trattamento e i gestori del sito *internet* o la piattaforma, predispongano dei **meccanismi gratuiti**, di facile uso e fruizione, conformi a criteri stabiliti dall'AGCOM con proprio regolamento, per la presentazione della citata istanza.

Istanza di
oscuramento

Si prevede altresì che tale istanza venga **trasmessa contestualmente all'AGCOM**, con allegata la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP recanti i contenuti oggetto dell'istanza. Qualora l'Autorità riscontri che la **richiesta non sia stata evasa entro ventiquattro ore**, è tenuta ad adottare provvedimenti cautelari, con procedimento abbreviato senza contraddittorio, che impongano ai citati gestori, nonché ai prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP.

L'**articolo 9-octies**, anch'esso aggiunto dal comma in esame, deroga l'applicazione del divieto di diffusione di contenuti di cui all'articolo 9-bis, per scopi didattici, informativi o di satira politica, purché i suddetti contenuti siano **chiaramente dichiarati** come manipolati o generati con IA e possono quindi essere materialmente ingannevoli. Tali eccezioni riguardano:

Deroghe

- **trasmissioni radio o televisive**, incluse quelle via cavo e satellitari, e ai programmi, alle produzioni e ai servizi in streaming;
- **giornali, riviste e altri periodici**, incluse le **pubblicazioni in internet** o per **via elettronica**, che quotidianamente pubblicano notizie e commenti di interesse generale.

Infine, il comma in esame inserisce l'articolo **articolo 9-novies**, con cui introduce la **pena della reclusione**, da **1 a 4 anni**, per chiunque, allo scopo di **alterare il libero svolgimento di elezioni o dei referendum**, ceda, pubblici o altrimenti diffonda **contenuti ingannevoli o manipolati con l'IA**. Ai fini della configurabilità del nuovo reato, la disposizione prevede, dunque, tre condotte alternative, consistenti nella cessione, pubblicazione o diffusione dei contenuti ingannevoli o manipolati; mentre, con riferimento all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, giacché la commissione del fatto deve essere diretta al fine di alterare il libero svolgimento o di manipolare il risultato delle campagne elettorali e referendarie.

Disposizioni
penali

Autorità di controllo (art. 3)

L'**articolo 3** individua l'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** e il **Garante per la protezione dei dati personali** quali autorità di controllo deputate all'attività di monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e *targeting* della pubblicità politica, disciplinate dal [regolamento \(UE\) 2024/900](#).

Il **comma 1**, in particolare, attribuisce all'**AGCOM** il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti in capo ai **prestatori di servizi intermediari** e ai **prestatori di servizi di pubblicità politica**, con particolare riguardo alle misure del regolamento volte a contrastare la diffusione di **contenuti ingannevoli** generati dall'Intelligenza Artificiale nella **propaganda politica** relativa alle consultazioni elettorali, veicolati da piattaforme *online* o da altri prestatori di servizi intermediari.

Poteri di
monitoraggio e
vigilanza
dell'AGCOM

La norma in esame fa specifico riferimento agli obblighi contenuti negli articoli dal 7 al 17 e nell'articolo 21 del citato regolamento, che riguardano:

1. l'individuazione dei servizi di pubblicità politica - articolo 7;
2. l'identificazione di un messaggio di pubblicità politica - articolo 8;
3. i registri contenenti le informazioni raccolte dai prestatori di servizi di pubblicità politica - articolo 9;
4. la trasmissione di informazioni all'editore di pubblicità politica - articolo 10;
5. l'etichettatura e la trasparenza per ciascun messaggio di pubblicità politica - articolo 11;
6. gli avvisi di trasparenza - articolo 12;
7. il Registro europeo dei messaggi di pubblicità politica *online* - articolo 13;
8. le relazioni periodiche sui servizi di pubblicità politica - articolo 14;
9. la segnalazione di messaggi di pubblicità politica potenzialmente non conformi - articolo 15;
10. la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti - articolo 16;
11. la trasmissione di informazioni a soggetti interessati che fanno richiesta di informazioni - articolo 17;
12. la rappresentanza legale del prestatore di servizi di pubblicità politica - articolo 21.

Il [Digital services act](#), regolamento (UE) 2022/2065, definisce come **servizi intermediari** uno dei seguenti servizi della società dell'informazione:

- un servizio di **semplice trasporto** (denominato "*mere conduit*"), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;
- un servizio di **memorizzazione temporanea** (denominato "*caching*"), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
- un servizio di **memorizzazione di informazioni** (denominato "*hosting*"), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso.

Il **comma in esame** specifica, altresì, che l'AGCOM, in qualità di coordinatore dei servizi digitali, è competente per il **coordinamento** a livello nazionale dei **prestatori di servizi intermediari**.

Si ricorda che l'articolo 15 del [decreto-legge n. 123 del 2023](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2023, al fine di dare attuazione all'articolo 49 del *Digital Services Act*, ha designato l'AGCOM come coordinatore nazionale dei servizi digitali.

Il **comma 2** designa il **Garante per la protezione dei dati personali** come autorità competente a vigilare sul rispetto degli obblighi specifici relativi alle tecniche di **targeting** e di **consegna del messaggio pubblicitario** in ambito di pubblicità politica *online* e degli obblighi di trasparenza addizionali, disciplinati dagli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/900.

Al fine di svolgere tali funzioni, il Garante dispone dei poteri di **indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi** di cui all'articolo 58 del **Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR** ([regolamento \(UE\) 2016/679](#)).

Poteri di
vigilanza del
Garante Privacy

Il **regolamento (UE) 2016/679** reca la disciplina del trattamento e della circolazione dei dati personali a tutela delle persone fisiche e si inserisce nella più ampia riforma europea sulla protezione dei dati, di cui fanno parte anche la direttiva (UE) 2016/680, sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (LED), e il regolamento (UE) 2018/1725, sul trattamento dei dati

personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Nel merito, il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) intende migliorare l'accessibilità e il controllo sui propri dati da parte delle persone fisiche, come si può evincere dalla disciplina del diritto alla cancellazione (c.d. diritto all'oblio), e disporre un quadro normativo europeo uniforme per le aziende che operano nel mercato interno dell'Unione Europea.

In base al richiamato **articolo 58**, in particolare, a ciascuna autorità di controllo spettano i seguenti **poteri**:

- di indagine:

- a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti;
- b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
- c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;
- d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del regolamento;
- e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti;
- f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.

- correttivi:

- a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del regolamento;
- b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del regolamento;
- c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal regolamento;
- d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
- e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;
- f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
- g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19;
- h) revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;
- i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso;
- j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

- autorizzativi e consultivi:

- a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36;
- b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- c) autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;
- d) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5;
- e) accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43;
- f) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 42, paragrafo 5;
- g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);
- h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a);
- i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b);
- j) approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.

Disposizioni attuative (art. 4)

L'**articolo 4** stabilisce che l'**AGCOM**, attraverso uno o più **regolamenti**, da adottare - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - in conformità ai principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, definisca:

Regolamenti
attuativi
AGCOM

- a) le **modalità di attuazione** delle disposizioni di cui al nuovo **articolo 9-quater** della legge 4 aprile 1956, n. 212;
- b) le **modalità applicative delle sanzioni** di cui al nuovo **articolo 9-quinquies, comma 2**, della legge 4 aprile 1956, n. 212;
- c) i **criteri** per la **presentazione dell'istanza** di oscuramento, rimozione o blocco di contenuti di cui al nuovo **articolo 9-septies, comma 1**, della legge 4 aprile 1956, n. 212;
- d) la **procedura** per l'adozione del **provvedimento cautelare** di cui al nuovo **articolo 9-septies, comma 3**, della legge 4 aprile 1956, n. 212, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento;
- e) gli **ulteriori strumenti** di segnalazione e rimozione dei contenuti pubblicati e diffusi in violazione della presente legge.

Clausola di invarianza finanziaria (art. 5)

L'**articolo 5** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedano alla relativa attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

E' **fatto salvo** quanto stabilito dal nuovo **articolo 9-quinquies**, comma 3, della legge 4 aprile 1956, n. 212.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La VII Commissione Cultura, scienza e istruzione ha espresso il proprio nulla osta il 17 febbraio 2026. La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni e la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo hanno espresso entrambe parere contrario nelle rispettive sedute del 18 febbraio 2026.